

Numero della proposta

83

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 1 giugno 1867.
dal Ministro di Agricoltura Ind. e Commercio

OGGETTO

Relatore

Parlattoni

Approvata nella tornata del 25 giugno 1868.

SESSIONE 1867

N° 83

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio

(DE BLASIS)

nella tornata del 1° giugno 1867

Disposizione intorno ai marchi e segni distintivi.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 14 Gennaio 1868

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- Uff. 1 Bertolami
- » 2 Venera
- » 3 Woburg
- » 4 Parattoni
- » 5 Deblafij
- Uff. 6 Reffelli
- » 7 Marcelli Deleghini
- » 8 Arrigoffi
- » 9 Berka

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Parattoni

Segretario Tenera

Relatore _____

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 4 Aprile 1868

Approvata la Legge nella tornata del 27 Gennaio

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore <u>11 ant.</u>	del <u>19. Gennaio 1868</u>	nel <u>Ufficio 1°</u>
Alle ore <u>12 merid.</u>	del <u>22. Gennaio 1868</u>	nel <u>Gab. 1°</u>
Alle ore <u>10 ant.</u>	del <u>26. " "</u>	nel <u>Gab. 2°</u>
Alle ore <u>10 ant.</u>	del <u>27. " "</u>	nel <u>Ufficio 2°</u>
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

Adunata del 19 Genn. 68

Sono presenti i Commis.^{ari} Bertolami, Tenca, Panettoni,
De Blasio, Martelli, Bolagnini, Arrigetti, Bertoni
La Commissione si costituisce nominando Panettoni
presidente, e Tenca segretario.

Si dà notizia dai Commis.^{ari} delle riservezioni dei rispettivi
uffici.

Il 1.^o ufficio approvò in genere il progetto, dando mandato
di fiducia al Comm.^{ario} di modificare la parte della legge
che riguarda i disegni e modelli di fabbrica.

Il 2.^o ufficio approvò la legge senza speciali osservazioni.

Il 3.^o ufficio approvò la legge in massima, e fece alcune
osservazioni sugli articoli.

Il 4.^o ufficio approvò la legge senza osservazioni.

Il 5.^o ufficio approvò in genere la legge nella prima
parte, e respinse quella che riguarda i disegni
e modelli di fabbrica.

Il 6.^o ufficio approvò in massima la legge, e sulla parte
riguardante i disegni e modelli di fabbrica diede
mandato di fiducia al Comm.^{ario} per istruire alcune
modificazioni.

Il 7.^o ufficio approvò in massima il progetto facendo
qualche riserva sulla parte riguardante i disegni
e modelli di fabbrica.

Si incomincia la discussione generale.

Si leva la seduta deliberando di radunare la Commis.^{ione}

mercoledì 22 Gennajo. —

Il Segret.^{ario} Tenca

Adunata del giorno 22 Genno.

Sono presenti i sig. Bertolami, De Blasis, Martelli,
Bolognini, Marpurgo, Arrigosi, Tenca

Marpurgo riferisce intorno alle conclusioni del 3.º ufficio,
che sono in massima favorevoli alla legge, con
qualche riserva però sui particolari.

La discussione generale è chiusa e si passa alla
discussione degli articoli.

All' 2.º capoverso dell' art. 1.º si aggiunge alla parola
nome quella di iniziali. - Con questa aggiunta
l' art. 1.º è approvato.

L' art. 2.º è approvato dopo d'averne levata
la parola erede.

Adunata del giorno 24

Sono presenti i sig. ^{Bertolami} Parattoni, De Blasis, Bertelli,
Botta, Martelli, Bolognini, Marpurgo, Arrigosi, Tenca

Sopra alcune proposizioni di Martelli Bolognini si assente di
dover raccomandare al relatore di modificare
la lampione del 2.º capoverso dell' art. 1.º in quanto
non obblighi a ricerche indicative il marchio
di certe produzioni.

Sull'art. 3.^o si fa grave discussione, e si pone primamente in voto se si può sopprimere il marchio a segno distintivo sulle merci di un produttore. Sono presenti otto commissarij, che udosi allontanato il com.^o Bertè, — quattro votano contro, quattro in favore della proposta, la quale per conseguenza è respinta, e rimane sancito che il commerciante non può sopprimere il marchio del produttore. — Meno in voto se si possa il marchio alterare, per col consenso del produttore, questa parte dell'articolo è tolta, per gli uni come superflua, per gli altri come pericolosa. L'art. 3.^o pertanto è approvato togliendosi solo la parola alterare.

L'art. 4.^o è approvato.

L'art. 5.^o è approvato, sostituendo però alle parole non è lecito usurpare queste altre non è lecito usare, come lampione migliore.

L'art. 6.^o è approvato, aggiungendosi le parole senza pregiudizio delle disposizioni già esistenti per l'amministrazione dello stato nelle leggi riguardanti la produzione delle specie dei generi di privativa.

10
Seduta del giorno 27 gennaio

Sono presenti i sig. Sanacconi, Costelli, Marcelli, Bologna,

Arigoni, Carpi, Bertolami, De Biasi, Toma

Sull'art. 7, dopo lunga discussione, si conviene di accettare
il principio della privativa, limitandolo però nelle
due applicazioni ~~ad usi prefatti~~ ~~ad usi prefatti~~ ~~ad usi prefatti~~

Ammetta il principio, si riconosce che la materia di questa
parte della legge è distinta da quella dei marchi di
fabbrica e si delibera di farne una legge separata
da coordinare con quella delle privativae. Si può anche
voler alla finora due leggi ~~sempre~~ ~~sempre~~ ~~sempre~~ accompagnate ciascuna da
una relazione

Gli art. 9 e 10 sono approvati, con una raccomandazione
al relatore affinché esamini se delle due copie, da
depositare per ottenere il diritto, non sia possibile te-
nerne una o alla Camera di Commercio della pro-
vincia, oppure alla prefettura.

L'art. 11 è approvato.

È inteso che da tutti questi articoli, 9, 10, 11, si deducano
tutto ciò che riguarda i disegni e modelli di fabbrica,
materia questa che deve far argomento di un distinto
progetto di legge da studiarli e compilarli nella
medesima Commissione.

83

Disegni di fabbrica

Convenzione franco-svizzera

Art. 27. Il diritto è garantito di tre in tre anni previo sempre un nuovo deposito.

39. Il deposito è considerato come non avvenuto

a) se il disegno non è nuovo

b) se prima del deposito i prodotti sono fabbricati sui disegni depositati furono messi in commercio

40. Decaduto se non sarà adempito il disegno nel corso di 2 anni

41. La contraffazione, ^{come} lo spaccio o l'importazione di disegni di fabbrica sono puniti colle multe della Prop. Art.

(Art. 25) Multa di £100 almeno - di 2000 al più il contraffattore; il venditore di £25 almeno alle 500 al più e i danni in riparazione.

Il sequestro è pronunciato contro il contraffattore l'introduttore e il venditore.

26.) Il prodotto del sequestro è rimesso al proprietario per indennizzarlo dei danni.

27) sul sequestro e sull'inventario. Procedura

28) Appello

43. Diritto massimo di 1. fr. per il deposito di ciascun disegno atto di concessione di deposito, Diritto 1 fr.

questi tassi non escludono le altre spese

44. Citazione avanti i tribunali doverosi della parte lesa

45. Avanti i tribunali di distretto sono portate le contraffazioni e le azioni civili sono giudicate sommariamente.

47. Pubblicazione dei giudicati

48. Duplicazione di pena in caso di recidiva

49. Riduzione delle pene. Facoltà nei giudici



REGNO D' ITALIA

MINISTERO

DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

Primo Vice Presidente

N. del Registro d'Entrata del Prot. Divisionale della posizione 5501.

Risposta a del Div. N. 96

Indicare nella risposta la Div. la Ser. i numeri e la data della presente

Oggetto

Progetto di legge sopra i marchi, segni e disegni di fabbrica

N. 2110. Ser. N. 83.

Firenze addì 6 Giugno 1868.

Tra i progetti di legge che questo Ministero ebbe l'onore di presentare alla Camera dei Deputati, uno di più importanti è quello che si riferisce ai marchi, segni e disegni di fabbrica, il quale richiama imperiosamente l'attenzione nazionale che ne aspetta la tutela in urgenti interessi e di legittime aspettative, risponde pure ai bisogni dell'erario, cui occorre di poter godere del monopolio esclusivo di contrassegni. La discussione di codesto progetto sarebbe

Il Presidente che distinguono gli oggetti della Camera dei Deputati

La discussione di codesto progetto sarebbe

anche soddisfazione alle
giuste esigenze di parec-
chi Stati Esteri coi qua-
li si è assunto l'impe-
gno di introdurre sopra
i marchi di fabbrica
una speciale legislazione.
Io quindi mi per-
metto di rivolgermi alla
S. M. pregandola di vo-
ler porre all'ordine del
giorno della Camera il
progetto di legge di cui
si tratta, per il quale
fu già presentata la
leggi, e di quanto si
compiacerà fare a tal
riguardo le ne porgo an-
ticipati ringraziamenti.

Il Ministro
Broglio

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro d'agricoltura,
industria e commercio

(DE BLASII)

nella tornata del 1° giugno 1867

Disposizione intorno ai marchi e segni distintivi.

SIGNORI! — Una legge sui marchi ed i disegni di fabbrica è richiesta tanto dai bisogni dell'industria e del commercio, che importa tutelare contro la contraffazione, quanto dagli affidamenti in cui noi siamo venuti con altre potenze per i trattati di commercio stipulati in questi ultimi anni.

Già fin nel dicembre 1865 il Governo aveva presentato alla Camera un progetto su tal proposito, il quale, modificando e migliorando la legge 12 marzo 1855, in vigore nelle antiche provincie, ne estendeva i benefizi a tutto il regno; imperocchè, se ne levò il Veneto, ove vige sulla materia la legge austriaca, le altre parti d'Italia mancano di una legge speciale, che regoli questa materia. La Commissione della Camera con sua relazione 1 giugno 1866, nel mentre accoglieva i principii a cui era informato il progetto ministeriale, dissentiva nei modi di determinarli e nelle forme di procedere; e la legge non venne portata a discussione.

Nel ripresentare il progetto innanzi alla Camera m'è d'uopo di brevemente richiamare alcune nozioni di fatto e le ragioni del diritto, che si vuol sanzionare con apposite norme.

Sebbene i marchi abbiano coi disegni e modelli di fabbrica una stretta analogia, concorrendo gli uni e gli altri al medesimo scopo di proteggere la proprietà industriale, tuttavia sarà d'uopo separarli e distinguerli a cagione della diversa origine da cui il diritto proviene.

In Italia il sistema industriale non ebbe quello sviluppo come presso le altre nazioni, e sfuggì quindi alle soverchie ingerenze governative, alle minute regolamentazioni dei prodotti e degli smerci. I marchi servirono ad uno scopo di dogana per contraddistinguere i prodotti nazionali dai similari stranieri, oppure si resero obbligatori soltanto in certe zone di confine e per certe speciali fabbricazioni. Ma il marchio come distintivo di una speciale industria, che valesse a farla riconoscere dai consumatori, veniva concesso per privilegio dal Governo, onde è che nei Codici penali d'Italia, anteriori all'unificazione, la pena comminata ai contraffattori è equiparata a quella di un suggello pubblico, e richiede appunto la condizione, che il marchio sia stato autorizzato dal Governo.

Dacchè l'industria ha preso un indirizzo libero e si va organizzando da se stessa per impulso spontaneo, ogni regolamentazione obbligatoria sarebbe di impedimento al suo svolgersi ed al suo prosperare, ma dal nuovo corso per cui essa si è avviata e dalle nuove forme costitutive che ha assunte nascono dei diritti non facilmente esperibili colle norme giuridiche generali, e per i quali si resero necessarie particolari disposizioni di legge. Egli è chiaro che, per i fatti ed i rapporti creati dal sistema industriale, quale è praticato oggidì, si va formando una legislazione industriale, la quale andrà sempre più completandosi in progresso di tempo. Ad essa si rannodano le leggi sulle invenzioni e privative industriali, le garanzie dei diritti d'autore e le presenti sui marchi ed i disegni di fabbrica.

Il marchio di fabbrica, rappresentando la rinomanza del fabbricante, la specialità di una data industria, l'avviamento del negozio, si traduce in un valor commerciale, e costituisce una proprietà, la cui legittimità importa venga difesa. La legge non interviene già per creare un diritto nuovo, ma a riconoscerlo e sanzionarlo, quand'esso soddisfi a determinate condizioni.

Non fa bisogno di dire come il fabbricante si trovi interessato ad assicurare la proprietà del marchio, a renderla certa, e poterla con facilità proteggere contro le usurpazioni. Come l'avviamento di un negozio e la buona fama dei prodotti possono trasmettersi e ce-

dersi e andar soggetti a contrattazione, il marchio, che rappresenta questi valori, diventa il segno di convenzione, il documento legale atto a farli riconoscere innanzi al pubblico.

Se il diritto del fabbricante non può essere contestato, non è a passar sotto silenzio l'utile che deriva all'industria dalla garanzia offerta dalla legge ai suoi legittimi interessi. Non soltanto l'industriale resta incoraggiato a proseguire nel ramo che egli ha prescelto, a perfezionare i suoi prodotti, a conquistare quel nome che è un'arra e una fiducia; ma gli stessi consumatori, avendo sperimentato più l'un genere di prodotti che l'altro, più l'un negoziante che l'altro, hanno un diritto d'esser garantiti nelle loro preferenze contro le falsificazioni ed alterazioni di merce, che possono coprirsi con un identico marchio.

Di certo questa materia delle garanzie ai fabbricanti ed ai consumatori va risolta in armonia colla completa libertà d'industria e di commercio.

Se è facile lo scontrarsi con alcuni, i quali in nome della libertà ripudiano ogni ingerenza governativa ed ogni disposizione regolamentare di legge, lasciando che l'industria diventi non tanto una concorrenza emulatrice, ma un vero campo di battaglia ove sia lecito ai più forti soverchiare ed abbattere i deboli e gl'indifesi; d'altra parte per amor dell'ordine e della tutela di tutti gli interessi, altri richiegono che la legge abbia a tutto prevenire e regolare. Si vuol qui alludere al marchio obbligatorio, il quale è appunto inteso a premunire tanto i fabbricanti l'uno verso dell'altro, quanto i consumatori, i quali non possono più errare intorno l'origine della merce. Una tal questione ricevette già dagli economisti una soluzione favorevole alla libertà:

Il marchio obbligatorio suppone la vigilanza ed il controllo continuo dell'autorità, e non si presenta più quale una proprietà privata da difendere, ma quale un peso governativo a cui soggiacere.

Costringendo al marchio, l'autorità, se garantisce ai consumatori l'origine del prodotto, non può ancora entrare nell'intrinseco della sua qualità.

Per lo contrario, ove il marchio è dichiarato libero, rimane come un diritto del quale s'investe solo chi manifesta la volontà di esercitarlo. Cadendo nel dominio della proprietà privata, lascia libero il proprietario di usarne a suo beneplacito, di procedere per le lesioni che gli venissero fatte o d'acquetarvisi ed anche di rinunziarvi.

L'idea del marchio obbligatorio proviene dalle antiche teorie protettive dell'industria, si risolve in un impedimento, senza raggiungere nemmeno gli scopi di

vera garanzia, che con esso proponesi. Nel sistema di libertà ogni coazione diventa un ostacolo, ed il più delle volte riesce un eccitamento all'inosservanza, ed un passaporto per le frodi; nel sistema di protezione il marchio obbligatorio per sè solo è troppo poca cautela se non è accompagnato da altre misure che tendano a dare una garanzia effettiva. Per prevenire gli abusi e per punire le infrazioni, troverebbesi condotti a quel genere di minuziosa regolamentazione e di penalità in vigore per gli antichi sistemi, e che l'età nostra si gloria d'aver abolito; regolamentazione fondata sul sospetto verso l'industriale, e sull'ipotesi che il consumatore debba essere in tutto e per tutto tenuto in una condizione da essere facilmente ingannato.

Egli è vero che la legge in alcuni casi esige l'obbligo del nome o del marchio in certe industrie, o per certe merci, come pei pesi e misure, per la tipografia, per gli ori e per alcune sostanze alimentari; ma queste eccezioni trovano il loro fondamento nella pubblica morale o nella pubblica igiene, nè si potrebbe dedurne un argomento per un'applicazione generale.

Del resto egli è facile prevedere, che, allorchè l'odierno modo di essere dell'industria avrà ottenuto il suo completo ordinamento, ed ogni ramo di essa avrà raggiunto il suo normale assetto, il marchio quale contrassegno di una data fabbricazione, diventerà per sua natura universale e necessario. Come il nome fa fede dell'onestà di chi promette, il marchio sarà in avvenire la guarentigia stessa del prodotto. Esso formerà l'arme gentilizia dell'industria, il blasone che nessun fabbricante vorrà disonorare.

Quale conseguenza del sistema di libertà, il marchio dev'essere facoltativo; ma la legge accordandogli il beneficio di protezione, richiede che esso venga depositato.

Su questa condizione, che io stimo utilissima per verificare i casi dubbi, si è voluto contrapporre obiezioni piuttosto suggerite da sottigliezze d'argomentazione.

Fu detto che il deposito non conferisce nulla alla proprietà dei marchi, la quale emana dalla natura loro, e che l'attestato dell'autorità non prova nè la novità, nè i caratteri, nè l'utilità loro. La legge, si è già detto, non crea una proprietà, ma fornisce le condizioni per poterla asserire e farla valere. Il marchio per sè solo è una presunzione di proprietà, il marchio depositato è il segno di riconoscimento legalizzato, è la mappa della proprietà industriale, è l'attestato indubbio dell'esistenza sua e delle sue pertinenze ad una data epoca. Se l'attestato non prova nè la novità, nè la priorità del

marchio, offre maggiore facilità di provarle, e toglie l'adito a tutte le contese che potessero sorgere. Il poter stabilire, mediante la produzione dell'attestato, l'uso del marchio in ordine al tempo, rimane già assicurata la *poziorità* del diritto, e tutte le altre prove giudiziarie ed extra-giudiziarie a cui si dovrebbe ricorrere, vengono con ciò solo o per la gran generalità dei casi, levate di mezzo. Infine questa formalità tende a due scopi principali: dare al fabbricante un pegno certo dell'esistenza e del riconoscimento della sua proprietà, ed offrire in caso di contestazione alla magistratura l'elemento essenziale per verificare i titoli dei querelanti. Mediante il deposito si andrà formando circa questa materia una giurisprudenza chiara e decisa che presenti nessuna discrepanza od ambiguità.

Mi resta a dire dei disegni e modelli di fabbrica, la garanzia dei quali è voluta quale conseguenza dei principii adottati intorno la proprietà artistica e le invenzioni.

L'arte applicata all'industria ha diritto ad essere enumerata fra le proprietà; anche le forme sono un prodotto dell'intelletto, e le forme industriali costituiscono anch'esse un valore. Riconoscendo all'industria il diritto ai disegni ed ai modelli è stimolarla a nuovi prodotti, a ricercare nuovi tipi, ad agire e tentare. Il fabbricante, il quale deve fare spese talvolta considerevoli per dar forme nuove al suo ramo d'industria, avrà a rimanere defraudato dei legittimi compensi, perchè ad altri non è vietato d'appropriarsi questa sua proprietà? Abbiamo in ciò l'esempio delle nazioni, ove l'industria è più fiorente; la prosperità delle grandi fabbriche ed il loro progressivo sviluppo sono dovuti al riconoscimento di questo diritto.

Si è discusso se ai disegni e modelli di fabbrica, variando essi di pregio e d'importanza, avesse a concedersi un eguale beneficio di tempo.

Infatti non pareva giusto che a semplici disegni di stoffe, i quali bene spesso non sono che un diverso modo di aggruppar colori e la cui invenzione non può aver costato nè molta intelligenza, nè molto danaro, abbiasi ad assicurare la stessa durata di tempo di quelli che possono chiamarsi un vero prodotto artistico, o che abbiano richiesto molte spese e cure.

Si era perciò ideato di stabilire una durata di tempo in modo scalare e proporzionato all'entità dell'industria. Secondo la natura dei prodotti, due, quattro, cinque, dieci, quindici anni di privilegio.

Si aveva l'esempio dell'Inghilterra, la quale per i disegni di stoffe ha stabilite distinzioni, che variano da due mesi a tre anni.

Se non che, l'uniformità della durata per tutti i generi d'industria fu dovuta mantenere per l'impossibilità in cui si è di classificare metodicamente le industrie secondo un criterio certo, e perchè una tale categorizzazione pareva offendere la libertà stessa dell'industria.

Il criterio dovrebbe essere desunto dall'entità della industria, dal prezzo dei prodotti e dalla quantità dello spaccio; elementi difficili a determinarsi, e variabili di luogo a luogo.

Il deposito diventa tanto più necessario colla massima universalmente ricevuta della temporaneità del diritto. Il progetto ne limita l'uso a tre anni.

In qual modo conoscere se un disegno e modello di fabbrica sia tenuto in proprietà dell'inventore o lasciatone cadere il diritto in dominio pubblico senza qualche atto dal quale risulti o possa constatarsi? Come un fabbricante potrà senza il deposito e senza iscrizione antivenire quelle usurpazioni che potrebbero nascere da un abbandono presunto?

Per fare senza il deposito, bisognerebbe che l'industria vi provvedesse essa stessa, organizzando un modo di pubblicità e d'annunzi, il quale darebbe luogo a molti inconvenienti, e non potrebbe far prova completa innanzi ai tribunali.

La temporaneità del diritto industriale è un principio sancito ed adottato. I teoristi discutono di un diritto ideale e perenne a tutto ciò che è un prodotto dell'umana attività; ma la legge positiva è necessitata a restringerne l'esercizio entro dati confini di tempo, a determinare l'indole speciale della proprietà industriale ed a riconoscere nella società il diritto d'usarne dappoi ed a non esserne eternamente esclusa. Non è qui il luogo di ripetere le ragioni per cui nelle odierne legislazioni non sia stata accettata la teoria della perpetuità di tali diritti, mi basti solo di accennare che le prescrizioni contenute nel presente progetto si accordano colle altre leggi di simil natura già votate dal Parlamento.

Aggiungerò considerazioni d'altra natura.

Nulla osta che alle prefetture venga addossato l'incarico del deposito e della matricolazione, anzi può essere utile che l'autorità amministrativa abbia ad avvicinarsi sempre più agli interessi economici del paese, e roghi l'atto industriale, dando così origine ad una specie di Camera notarile, ove abbiano ad essere conservati i documenti che attestino la proprietà industriale.

L'interesse delle finanze c'impone imperiosamente il dovere di tutelarle contro le contraffazioni, che in

gran quantità si eseguono all'estero, dei segni particolari, onde si distinguono i generi di privativa.

È incalcolabile il danno che risente l'erario dall'introduzione di tabacchi svizzeri, che, presentando poca differenza coi nostri, non si possono riconoscere quando portino gli stessi distintivi delle fabbriche nazionali.

Qualora una legge sui marchi vigesse nel regno, la Svizzera ed altri Stati, per dovere di reciprocità loro imposto dai trattati, sarebbero tenuti ad impedire nel loro territorio gli abusi cui si accenna.

Finalmente le tasse che si dovrebbero pagare per fruire dei vantaggi della legge darebbero un'introito, lieve bensì, ma da doversene far conto nell'attuale condizione del tesoro.

Le penalità colle quali importa impedire la contraffazione sono proposte secondo la misura già indicata nel disegno di legge, che il mio onorevole predecessore presentava nel 1865 a questo stesso ramo del Parlamento; misura che per le ragioni esposte in quello schema deve ritenersi come opportuna.

Sono queste le ragioni, che consigliano la presentazione al Parlamento del presente progetto di legge, il quale, se in qualche parte è suscettibile di modificazioni, si raccomanda per i sani principii su cui si appoggia, e pel reale beneficio che può recare alla industria nazionale.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

CAPITOLO I.

Dei marchi e segni distintivi.

Art. 1.

Chiunque adotta un marchio o altro segno per distinguere i prodotti della sua industria, le mercanzie del suo commercio, e gli animali di una razza a lui appartenente, ne avrà l'uso esclusivo, purchè adempia il deposito in questa legge prescritto.

Il marchio o segno distintivo deve essere diverso da quelli già legalmente usati da altri, ma allorchè indica in modo generico il luogo di origine, la fabbrica, il commercio o la razza, è d'uopo che vi sia aggiunto il nome della persona, la ditta della società o la denominazione dello stabilimento da cui provengono i prodotti, le mercanzie o gli animali.

La firma di carattere del produttore, commerciante o proprietario, incisa sui prodotti o riprodotta mediante suggello o qualunque altro mezzo, ovvero anche scritta a mano, può costituire un marchio o segno distintivo.

Art. 2.

L'avente causa o il successore industriale o commerciale, che vorrà conservare il marchio del suo autore, dovrà rinnovarne il deposito e aggiungervi l'indicazione di esserne avente causa, erede o successore.

Art. 3.

Il commerciante non può sopprimere o alterare il marchio o segno distintivo del produttore delle sue mercanzie senza espresso consentimento di lui; può bensì aggiungervi separatamente il proprio marchio o il segno distintivo del suo commercio.

Art. 4.

I marchi e segni distintivi già legalmente usati all'estero sopra prodotti e mercanzie di fabbriche e commerci stranieri, che si spacciano nello Stato, o sopra

animali di razze straniere diramate nel regno, sono riconosciuti e guarentiti, purchè si osservino, a riguardo di tali marchi e segni, le prescrizioni stabilite pei nazionali.

Art. 5.

Non è lecito usurpare *la ditta commerciale*, il nome o la firma di una società o di un individuo, ovvero l'insegna del negozio, l'emblema caratteristico, la denominazione o titolo di un'associazione o di un corpo morale, sieno nazionali, sieno stranieri, ed apporli sopra botteghe, sopra oggetti d'industria o di commercio o sopra disegni, incisioni, od altre opere d'arte, anche quando la ditta, il nome o la firma individuale o sociale, l'insegna, l'emblema, la denominazione o titolo anzidetti, non facciano parte di un marchio o segno distintivo, o trovinsi comunque trascritti, in conformità della presente legge.

Art. 6.

L'amministrazione finanziaria dello Stato può adottare marche e segni per assicurare i prodotti delle sue manifatture o lo spaccio dei generi di privativa, uniformandosi alle prescrizioni della presente legge.

CAPITOLO II.

Dei disegni e modelli di fabbrica.

Art. 7.

Gli autori di disegni e modelli di fabbrica, che non siano già da altri legalmente adoperati e non trovinsi ancora messi in commercio, hanno per la durata di anni tre il diritto esclusivo di farne riproduzioni per mezzo di qualsiasi processo sopra stoffe, tessuti, carte, porcellane, vetri, legni, non che di spacciarne le riproduzioni medesime, adempiendo le prescrizioni della legge.

Art. 8.

Gli eredi, successori o aventi causa degli autori di disegni o modelli di fabbrica godranno dei medesimi diritti del loro autore, pel tempo che resta a decorrere fino al termine anzidetto di anni tre, purchè nell'atto di trasmissione non sia espressamente ridotto a tempo minore.

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni ai marchi e segni distintivi, e ai disegni e modelli di fabbrica.

Art. 9.

Chi vuole assicurare a se medesimo l'uso esclusivo di un marchio o segno distintivo, o il diritto esclusivo di riproduzione di un disegno o modello di fabbrica

nel senso previsto agli articoli precedenti, deve presentare ad una delle prefetture del regno :

A) Due esemplari del marchio o segno distintivo, che intende adottare, o del disegno o modello di fabbrica, di cui riservasi il diritto di riproduzione ;

B) Dichiarazione in duplice originale in cui, espressa la volontà di riservarsi i diritti che gli competono, sia indicata la specie degli oggetti su cui si vuole apporre il marchio o segno, o riprodurre il disegno di fabbrica, annotando se il disegno, marchio o segno distintivo saranno apposti sopra oggetti prodotti dal dichiarante, o sopra mercanzie del suo commercio ;

C) Descrizione in duplice originale del marchio, segno distintivo, modello o disegno ;

D) Quitanza del ricevitore demaniale locale, dalla quale apparisca essersi pagate lire venti, se si tratta di segno, marchio distintivo o modello industriale, o lire una per ciascun disegno di fabbrica.

Art. 10.

Sulla riconosciuta regolarità della parte estrinseca degli esibiti documenti, l'ufficio di prefettura iscrive sulla dichiarazione anzidetta l'annotazione del giorno e dell'ora in cui vennero esibiti.

La prefettura trasmette ogni cosa, nel termine non eccedente i cinque giorni, al Ministero di agricoltura e commercio, il quale, trascritti i documenti stessi sopra registri pubblici, rilascia, se ne è il caso, l'attestato di trascrizione.

L'attestato non guarentisce l'importanza o l'autorità del marchio o segno distintivo, o la bontà o la provenienza dei prodotti, come neppure la novità del modello o disegno o l'esistenza delle altre condizioni richieste perchè l'attestato sia valido ed efficace.

Art. 11.

Dalla data della annotazione fatta dall'ufficio di prefettura comincia a competere a favore del dichiarante l'uso esclusivo del marchio o segno distintivo o l'esercizio del diritto di riproduzione dei disegni o modelli.

Il diritto di riproduzione di modelli o disegni garantiti all'estero ha la stessa durata risultante dall'attestato straniero ed in ogni caso non oltrepasserà sei anni.

CAPITOLO IV.

Violazione dei marchi e segni distintivi e dei disegni e modelli di fabbrica.

Art. 12.

Le azioni civili riguardanti la proprietà dei marchi ed altri segni distintivi e dei disegni e modelli di fab-

brica, saranno esercitate dinanzi ai tribunali civili, e la causa sarà istruita e giudicata in via sommaria.

Le azioni penali sono esercitate dinanzi al tribunale competente. A promuovere l'azione penale non è necessaria l'istanza privata.

Art. 13.

Sarà punito con multa estensibile a lire 2000, anche quando non siavi danno del terzo:

1° Chi avrà contraffatto un marchio o segno distintivo, o un disegno, o un modello di fabbrica garantito da attestato, o chi ne avrà fatto uso scientemente;

2° Chi avrà scientemente comprato, venduto o introdotto dall'estero e per uso di commercio modelli contraffatti, o prodotti con marchi o segni, e disegni contraffatti;

3° Chi avrà contravvenuto al disposto degli articoli 3 e 5 della presente legge;

4° Chi senza aver propriamente contraffatto un marchio, segno distintivo, disegno o modello di fabbrica garantito da attestato, ne avrà fatto una fraudolenta imitazione, o chi avrà fatto uso scientemente di marchio, segno o modello, ovvero fatto commercio di prodotti con disegni fraudolentemente imitati;

5° Chi avrà scientemente comprato, venduto o introdotto dall'estero e per uso di commercio, prodotti con marchio, o segno, o disegno fraudolentemente imitato, o modelli fraudolentemente imitati;

6° Chi avrà fatto uso scientemente di marchio o segno, insegna od emblema portante indicazione propria a trarre in inganno il compratore sulla natura del prodotto, o che avrà venduti prodotti muniti di tali marchi o segni o emblemi.

Nel caso di recidiva la multa non sarà minore di lire 3000, ed estensibile a lire 4000.

I marchi o segni contraffatti, i mezzi di riproduzione illecita di modelli o disegni di fabbrica, gl'istrumenti che hanno servito alla frode, non che i prodotti e oggetti contraffatti saranno confiscati.

I marchi o segni, insegne od emblemi alterati saranno reintegrati a spese del delinquente.

Queste pene sono applicabili senza pregiudizio del risarcimento dei danni a chi di ragione, e di quelle maggiori, che sieno stabilite dal Codice penale nel caso di falsità.

Art. 14.

È abrogata qualunque legge o decreto contrario alle presenti disposizioni.

Art. 15.

Un regolamento approvato con decreto reale prov-

12

vederà più specialmente all'ordinamento del deposito e della conservazione dei marchi e segni distintivi e dei disegni di fabbrica, alla pubblicazione sommaria degli attestati rilasciati dal Governo, e a quant'altro occorra per la esecuzione della presente legge.

1898. - Roma. - Stabilimento tipografico di S. Maria della Pace.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**Bertolami, Tenca, Morpurgo, Panattoni, De Blasils,
Restelli, Martelli-Bolognini, Arrigossi, Berlea**sul progetto di legge presentato dal ministro d'agricoltura,
industria e commercio

nella tornata del 1° giugno 1867

Disposizioni intorno ai marchi e segni distintivi. *dei prodotti industriali.*

Tornata del 6 aprile 1868

SIGNORI! — Il ministro di agricoltura industria e commercio, presentava nella tornata del 1° giugno 1867 un progetto di legge, premettendo alla relazione il seguente titolo: *Disposizione intorno ai marchi e segni distintivi.*

Esaminato peraltro lo schema degli articoli trovavasi che, in un primo capitolo, si contemplava realmente la privativa dei marchi e segni suddetti; ma il capitolo secondo estendeva la privativa stessa *ai disegni o modelli di fabbrica*; e quindi nel terzo e quarto capitolo si comprendevano disposizioni comuni ad ambedue le materie.

Quali fossero le ragioni che mossero l'onorevole ministro a tale proposta, voi lo rilevaste, o signori, dalla elaborata relazione del medesimo. E, tanto negli uffizi quanto nelle conferenze della Commissione, prevalse il concetto che le disposizioni del progetto fossero sostanzialmente adottabili, salve alcune modificazioni.

Peraltro un uffizio era stato di parere che non dovesse adottarsi quella parte del progetto, che spingeva la estensione della privativa anche ai disegni o modelli di fabbrica; e la difficoltà fu dibattuta in seno della

Commissione fino al punto che, per meglio ravvicinare le opinioni su tal proposito, il progetto fu diviso e modificato come segue.

Ritenevasi generalmente, che il principio giuridico, su cui si basano le privative industriali, conducesse indubbiamente a dover tutelare anche i segni e distintivi, coi quali vengono poste in commercio, e garantite al pubblico, le opere dell'industria, le merci delle fabbriche ed i prodotti o gli animali di accreditata provenienza. Sotto questo riguardo il progetto comunicato dal signor ministro non poteva incontrare difficoltà, se non forse qualcuna di semplice forma.

Neppure poteva negarsi che, quando i disegni o modelli di fabbrica, che sono un saggio della nuova forma data ai prodotti, avessero presentato tale importanza da potersi avvicinare alle invenzioni industriali, sarebbero stati meritevoli di quel favore che la legge sarda sulle privative dei 30 ottobre 1859, applicata al regno d'Italia con la legge dei 31 gennaio 1864, aveva accordato agli inventori. Avvantaggiano infatti le arti, ed il commercio, anche coloro i quali, trovando nuove foggie, contribuiscono alla più larga utilità e al maggior godimento della popolazione.

Tuttavia fu avvertito, non esser giusto nè conveniente l'estendere i benefici della predetta legge a tutti gli autori di un disegno o modello di fabbrica; inquantochè nei loro trovati poteva non concorrere tal pregio da bilanciare gl'impedimenti che risultano dalla privativa, massime poi nella nostra penisola ove per lungo tempo i progressi della industria erano rimasti sopraffatti dalla concorrenza straniera. E fu anche osservato, che introdurre le progettate disposizioni in una legge principalmente diretta a tutelare i marchi o segni distintivi della produzione, le avrebbe rese meno esatte, forse incomplete, e certamente fuor di luogo. Per lo che compariva più regolare partito il separarle, e farne un secondo schema di legge; il quale estendesse anche ai disegni e modelli di fabbrica, contenenti un'apprezzabile novità di forma, le disposizioni vigenti nel regno d'Italia per assicurare la proprietà dei trovati mediante una privativa industriale.

Per questi motivi, la vostra Commissione scese a deliberare, che convenisse dividere la proposta ministeriale; e fu unanime il voto, che venissero presentati, con una sola relazione, due distinti progetti.

Nel primo la Camera troverà che giustamente si protegge la inviolabilità dei marchi e segni distintivi: i quali assicurano la proprietà ed il credito dei fabbricanti o produttori; danno ad essi, senza ledere la libertà, il mezzo di premunirsi contro le frodi a loro carico; e garantiscono ad un tempo la originalità della merce, salvando i consumatori dal sopruso e dall'inganno dei rivenditori infedeli.

È stato poi reso praticamente più agevole il disposto del secondo paragrafo dell'articolo 1, ove si prescrivevano le forme o requisiti delle marche e dei segni distintivi. Alcune aggiunte e miglioramenti di locuzione s'introdussero in qualche articolo. Con ciò si è ottenuta nell'articolo 4 maggiore esattezza; si sono preservati, nell'articolo 5, allo Stato i benefici di leggi anteriori; e si è meglio provveduto alla pubblicità ed anche all'effetto delle adottate disposizioni.

La proposta ministeriale incontrò qualche opposizione, laddove inalza il massimo delle multe per i contravventori e contraffattori fino al *quadruplo* della cifra irrogabile ai violatori della legge sulla privativa per le invenzioni industriali; questa infatti limitavasi a lire 500, mentre qui la multa si estende a lire 2000, ed in caso di recidiva potrà spingersi fino a lire 4000. Ma la maggioranza non ammise temperamenti, dando molto peso alla mistura di frode, e al danno che può risultare da queste specie di violazioni.

Nel secondo progetto la Camera vedrà come la Commissione abbia studiato il modo di ammettere anco gli autori di nuovi disegni o modelli di fabbrica ad ottenere, quando questi abbiano un merito di forma, l'attestato di privativa già introdotto per le invenzioni industriali. Le nuove disposizioni non essendo che un complemento di quelle già vigenti, l'attuale progetto si riporta alle medesime; aggiungendo unicamente ciò che doveva specialmente prescriversi, avuto riguardo a questa materia, e facendo dipendere dalla pubblicazione dell'attestato l'effetto della concessione a carico dei terzi.

La Commissione, dopo di avere spiegato nella sua relazione, che non sarebbe sempre giusto ed opportuno di elargire attestati di privativa, ove la nuova forma dei disegni o modelli di fabbrica non presentasse anche qualche importanza, non ha potuto introdurre nella legge criterii discretivi e precisi. Contenta però di aver posto in avvertenza il competente Ministero, ha eziandio abilitato il medesimo a provvedere con disposizioni esecutive, qualora ne riscontrasse il bisogno, mediante un regolamento approvato con decreto reale.

Peraltro fu unanime la Commissione nel restringere la durata di queste privative ad anni tre, onde non inceppare l'attività generale degl'industrianti. Alla grande maggioranza sembrò che in media non potesse accordarsi un termine più scarso a chi si fosse reso meritevole d'un attestato, in corrispettività degli studi e spese occorse per migliorare la forma o la qualità dei prodotti.

Bensì a codesto discreto termine si è creduto dover ridurre anche le concessioni, che fossero ottenute all'estero per una durata più lunga. Inoltre fu comminata la decadenza agli autori dei disegni o modelli di fabbrica, ognoraquando non li avessero posti in opera dentro l'anno dalla pubblicazione dell'attestato.

La tassa per queste concessioni è minore di quella imposta per gli attestati dei marchi o segni distintivi; inquantochè qui trattasi di una provvidenza ristretta a breve durata.

Sul proposito dei procedimenti e multe per le relative contravvenzioni o contraffazioni, siccome il presente progetto è un seguito alle disposizioni vigenti sulle privative industriali, la Commissione non ha creduto doversi allontanare dal prescritto nella legge dei 30 ottobre 1859.

Così essa spera di avere convenientemente soddisfatto all'incarico di cui vi piacque onorarla.

PANATTONI *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~CAPITOLO I.~~

~~Dei marchi e segni distintivi.~~

~~Art. 1.~~

Chiunque adotta un marchio o altro segno per distinguere i prodotti della sua industria, le mercanzie del suo commercio, e gli animali di una razza a lui appartenente, ne avrà l'uso esclusivo, purchè adempia il deposito in questa legge prescritto.

Il marchio o segno distintivo deve essere diverso da quelli già legalmente usati da altri, ma allorchè indica in modo generico il luogo di origine, la fabbrica, il commercio o la razza, è d'uopo che vi sia aggiunto il nome della persona, la ditta della società o la denominazione dello stabilimento da cui provengono i prodotti, le mercanzie o gli animali.

La firma di carattere del produttore, commerciante o proprietario, incisa sui prodotti o riprodotta mediante suggello o qualunque altro mezzo, ovvero anche scritta a mano, può costituire un marchio o segno distintivo.

~~Art. 2.~~

L'avente causa o il successore industriale o commerciale, che vorrà conservare il marchio del suo autore, dovrà rinnovarne il deposito e aggiungervi l'indicazione di esserne avente causa, erede o successore.

~~Art. 3.~~

Il commerciante non può sopprimere ~~o alterare~~ il marchio o segno distintivo del produttore delle sue mercanzie senza espresso consentimento di lui; può bensì aggiungervi separatamente il proprio marchio o il segno distintivo del suo commercio.

~~Art. 4.~~

I marchi e segni distintivi già legalmente usati all'estero sopra prodotti e mercanzie di fabbriche e commerci stranieri, che si spacciano nello Stato, o sopra animali di razze straniere diramate nel regno, sono riconosciuti e garantiti, purchè si osservino, a riguardo di tali marchi e segni, le prescrizioni stabilite nei nazionali.

~~PROGETTI DELLA COMMISSIONE~~

~~I. — Dei marchi ed i segni distintivi.~~

~~Art. 1.~~

~~Chiunque adotta, ecc., come qui contro.~~

Il marchio o segno distintivo deve essere diverso da quelli già legalmente usati da altri, e deve indicare il luogo di origine, la fabbrica ed il commercio in modo da constatare il nome della persona, la ditta della società o la denominazione dello stabilimento da cui provengono i prodotti e mercanzie; trattandosi di animali e di piccoli oggetti, sarà proposta ed approvata una sigla speciale o un segno equivalente.

La firma di carattere del produttore, commerciante o proprietario, incisa sui prodotti o riprodotta mediante suggello o qualunque altro mezzo durevole, ovvero anche scritta a mano, può costituire un marchio o segno distintivo.

~~Art. 2.~~

L'avente causa, o il successore industriale o commerciale, che vorrà conservare il marchio del suo autore, dovrà farne in carta bollata da lire una la immediata dichiarazione.

~~Art. 3.~~

~~Il commerciante non può sopprimere il marchio; segue come qui contro.~~

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 5.

Non è lecito usurpare *la ditta commerciale*, il nome o la firma di una società o di un individuo, ovvero l'insegna del negozio, l'emblema caratteristico, la denominazione o titolo di un'associazione o di un corpo morale, sieno nazionali, sieno stranieri, ed apporli sopra botteghe, sopra oggetti d'industria o di commercio o sopra disegni, incisioni o altre opere d'arte, anche quando la ditta, il nome o la firma individuale o sociale, l'insegna, l'emblema, la denominazione o titolo anzidetti, non facciano parte di un marchio o segno distintivo, o trovinsi comunque trascritti, in conformità della presente legge.

Art. 6.

L'amministrazione finanziaria dello Stato può adottare marche e segni per assicurare i prodotti delle sue manifatture o lo spaccio dei generi di privativa, uniformandosi alle prescrizioni della presente legge.

CAPITOLO II.

Dei disegni e modelli di fabbrica.

Art. 7.

Gli autori di disegni e modelli di fabbrica, che non siano già da altri legalmente adoperati e non trovinsi ancora messi in commercio, hanno per la durata di anni tre il diritto esclusivo di farne riproduzioni per mezzo di qualsiasi processo sopra stoffe, tessuti, carte, porcellane, vetri, legni, non che di spacciarne le riproduzioni medesime, adempiendo le prescrizioni della legge.

Art. 8.

Gli eredi, successori o aventi causa degli autori di disegni o modelli di fabbrica godranno dei medesimi diritti del loro autore, pel tempo che resta a decorrere fino al termine anzidetto di anni tre, purchè nell'atto di trasmissione non sia espressamente ridotto a tempo minore.

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni ai marchi e segni distintivi, e ai disegni e modelli di fabbrica.

Art. 9.

Chi vuole assicurare a se medesimo l'uso esclusivo di un marchio o segno distintivo, o il diritto esclusivo

Art. 5.

Ferma stante la generale proibizione di usurpare il nome o la firma di una società o di un individuo, è anche proibito di appropriarsi *la ditta commerciale*, ovvero l'insegna del negozio, l'emblema caratteristico, la denominazione o titolo di un'associazione o di un corpo morale, sieno nazionali, sieno stranieri, ed apporli sopra botteghe, sopra oggetti d'industria o di commercio o sopra disegni, incisioni ed altre opere d'arte; anche quando la ditta, l'insegna, l'emblema, la denominazione, o titolo anzidetti non facciano parte di un marchio o segno distintivo, o trovinsi comunque trascritti, in conformità della presente legge.

Art. 6.

L'amministrazione finanziaria dello Stato può adottare marche e segni per assicurare i prodotti delle sue manifatture o lo spaccio dei generi di privativa, uniformandosi alle prescrizioni della presente legge; e ciò senza pregiudizio delle disposizioni vigenti per l'amministrazione dello Stato nella legge che riguarda la produzione e la specie di tali prodotti.

~~Soppresso.~~

~~Soppresso.~~

Art. 7.

Chi vuole assicurare a se medesimo l'uso esclusivo di un marchio o segno distintivo, nel senso previsto

di riproduzione di un disegno o modello di fabbrica nel senso previsto agli articoli precedenti, deve presentarsi ad una delle prefetture del regno:

A) Due esemplari del marchio o segno distintivo, che intende adottare, o del disegno o modello di fabbrica, di cui riserva il diritto di riproduzione;

B) Dichiarazione in duplice originale in cui esprime la volontà di riservarsi i diritti che gli competono, sia indicata la specie degli oggetti su cui si vuole apporre il marchio o segno, o riproducendo il disegno di fabbrica, annotando se il disegno, marchio o segno distintivo saranno apposti sopra oggetti prodotti dal dichiarante, o sopra mercanzie del suo commercio;

C) Descrizione in duplice originale del marchio, segno distintivo, modello o disegno;

D) Quietanza del ricevitore demaniale locale, dalla quale apparisca essersi pagate lire venti, se si tratta di segno, marchio distintivo o modello industriale, o lire una per ciascun disegno di fabbrica.

~~Art. 10. 4°~~

Sulla riconosciuta regolarità della parte estrinseca degli esibiti documenti, l'ufficio di prefettura iscrive sulla dichiarazione anzidetta l'annotazione del giorno e dell'ora in cui vennero esibiti.

La prefettura trasmette ogni cosa, nel termine non eccedente i cinque giorni, al Ministero di agricoltura e commercio, il quale, trascritti i documenti stessi sopra registri pubblici, rilascia, se ne è il caso, l'attestato di trascrizione.

+

L'attestato non garantisce l'importanza o l'autorità del marchio o segno distintivo, o la bontà o la provenienza dei prodotti, come neppure la novità del modello o disegno o l'esistenza delle altre condizioni richieste perchè l'attestato sia valido ed efficace.

Art. 11.

Dalla data della annotazione, fatta dall'ufficio di prefettura, comincia a competere a favore del dichiarante l'uso esclusivo del marchio o segno distintivo o l'esercizio del diritto di riproduzione dei disegni o modelli.

Il diritto di riproduzione di modelli o disegni garantiti all'estero ha la stessa durata risultante dall'at-

agli articoli precedenti, deve presentare ad una delle prefetture del regno:

A) Due esemplari del marchio o segno distintivo che intende adottare;

B) Dichiarazione in duplice originale in cui, espressa la volontà di riservarsi i diritti che gli competono, sia indicata la specie degli oggetti su cui si vuole apporre il marchio o segno, annotando se il marchio o segno distintivo saranno apposti sopra oggetti prodotti dal dichiarante, o sopra mercanzie del suo commercio;

C) Descrizione in duplice originale del marchio o segno distintivo;

D) Quietanza del ricevitore demaniale locale, dalla quale apparisca essersi pagate lire quaranta a titolo di tassa e spese per ciascun segno o marchio distintivo.

I successori, o aventi causa, pagheranno la tassa di lire due per la trascrizione della dichiarazione prescritta nell'articolo 2.

~~Art. 8.~~

~~Riconosciuta la, ecc., come qui contro.~~

~~La prefettura, ecc., come qui contro.~~

† Il ministro, allorquando le formalità sono compiute, rinvia uno degli esemplari del marchio o segno distintivo alla prefettura, affinché sia custodito o presso di essa, o presso una Camera di commercio, e reso ostensibile al pubblico anche nella provincia ove fu iniziata la concessione.

Art. 9.

L'attestato non garantisce l'importanza o l'autorità del marchio o segno distintivo, o la bontà o la provenienza dei prodotti, o l'esistenza delle altre condizioni richieste perchè l'attestato sia valido ed efficace.

Art. 10.

Dalla data della annotazione fatta dall'ufficio di prefettura comincia a competere a favore del dichiarante il diritto a fare uso esclusivo del marchio o segno distintivo. Ma, per gli effetti delle multe e dei danni, dovrà essere immediatamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* la concessione dell'attestato di privativa.

testato straniero ed in ogni caso non oltrepasserà sei anni.

CAPITOLO IV.

Violazione dei marchi e segni distintivi e dei disegni e modelli di fabbrica.

~~Art. 12.~~

~~Le azioni civili riguardanti la proprietà dei marchi ed altri segni distintivi e dei disegni e modelli di fabbrica, saranno esercitate dinanzi ai tribunali civili, e la causa sarà istruita e giudicata in via sommaria.~~

Le azioni penali sono esercitate dinanzi al tribunale competente. A promuovere l'azione penale non è necessaria l'istanza privata.

Art. 13. 12.

Sarà punito con multa estensibile a lire 2000, anche quando non siavi danno del terzo:

1° Chi avrà contraffatto un marchio o segno distintivo, o un disegno, o un modello di fabbrica garantito da attestato, o chi ne avrà fatto uso scientemente;

2° Chi avrà scientemente comprato, venduto o introdotto dall'estero e per uso di commercio modelli contraffatti, o prodotti con marchi o segni, e disegni contraffatti;

3° Chi avrà contravvenuto al disposto degli articoli 3 e 5 della presente legge;

4° Chi senza aver propriamente contraffatto un marchio, segno distintivo, disegno o modello di fabbrica garantito da attestato, ne avrà fatta una fraudolenta imitazione, o chi avrà fatto uso scientemente di marchio, segno o modello, ovvero fatto commercio di prodotti con disegni fraudolentemente imitati;

5° Chi avrà scientemente comprato, venduto o introdotto dall'estero e per uso di commercio, prodotti con marchio o segno o disegno fraudolentemente imitato, o modelli fraudolentemente imitati;

6° Chi avrà fatto uso scientemente di marchio o segno, insegna od emblema portante indicazione propria a trarre in inganno il compratore sulla natura del prodotto, o che avrà venduti i prodotti muniti di tali marchi o segni o emblemi.

Nel caso di recidiva la multa non sarà minore di lire 3000, ed estensibile a lire 4000.

I marchi o segni contraffatti, i mezzi di riproduzione illecita di modelli o disegni di fabbrica, gl'istrumenti che hanno servito alla frode, non che i prodotti e oggetti contraffatti saranno confiscati;

Art. 11.

Le azioni civili riguardanti la proprietà dei marchi ed altri segni distintivi saranno ~~ecc., il resto dell'articolo come qui contro.~~

~~Art. 12.~~

~~Sarà punito, ecc., come qui contro.~~

1° Chi avrà contraffatto un marchio o segno distintivo, o chi ne avrà fatto uso scientemente;

2° Chi avrà scientemente messo in circolazione, venduto o introdotto dall'estero, e per uso di commercio, prodotti ~~confeco, come qui contro, e~~ *prodotti con marchio o segno, e disegni contraffatti.*

3° Chi avrà contravvenuto al disposto degli articoli 3, 5 e 6 della presente legge;

4° Chi, senza aver propriamente contraffatto un marchio o segno distintivo, ne avrà fatto una fraudolenta imitazione, o chi avrà fatto uso scientemente di marchio o segno fraudolentemente imitati;

5° Chi avrà scientemente posto in circolazione, venduto o introdotto dall'estero, e per uso di commercio, prodotti con marchio o segno fraudolentemente imitati;

6° Chi avrà fatto uso scientemente di marchio o segno, insegna od emblema portante indicazione atta a trarre in inganno il compratore sulla natura del prodotto, o che avrà venduti prodotti muniti di tali marchi o segni o emblemi.

Nel caso di recidiva la multa sarà estensibile a lire 4000.

I marchi o segni contraffatti, gl'istrumenti che hanno servito alla frode, non che i prodotti e oggetti accreditati con tale contraffazione, saranno confiscati.

I marchi o segni, insegne od emblemi alterati saranno reintegrati a spese del delinquente.

Queste pene sono applicabili senza pregiudizio del risarcimento dei danni a chi di ragione, e di quelle maggiori, che sieno stabilite dal Codice penale nel caso di falsità.

Art. 14. 13°

È abrogata qualunque legge o decreto contrario alle presenti disposizioni, I

Art. 15.

Un regolamento, approvato con decreto reale, provvederà più specialmente all'ordinamento del deposito e della conservazione dei marchi e segni distintivi e dei disegni di fabbrica, alla pubblicazione sommaria degli attestati rilasciati dal Governo, e a quant'altro occorra per la esecuzione della presente legge.

~~I marchi o segni, ecc., il resto dell'articolo come qui contro.~~

Art. 13.

~~Identico al qui contro, aggiungendo~~ che avranno effetto anche nelle provincie venete e mantovana.

Art. 14.

Un regolamento, approvato con decreto reale, provvederà più specialmente agli ordinamenti speciali, alla pubblicazione ~~ecc., come qui contro.~~

Chiarificazione intorno a marchi e segni distintivi

II. - Dei disegni o modelli di fabbrica.

Art. 1.

Gl'inventori di nuovi disegni o modelli di fabbrica sono ammessi a domandare ed ottenere attestati di privativa, sotto le condizioni, nei modi e per gli effetti stabiliti nelle leggi sulle privative industriali dei 30 ottobre 1859, n° 3761, e dei 31 gennaio 1864, n° 1637, e relativo regolamento approvato con regio decreto del giorno stesso, n° 1674.

Art. 2.

Tale privativa dà loro il diritto esclusivo di riprodurre i disegni e modelli inventati per mezzo di qualsiasi processo, non che di spacciarne le riproduzioni, adempiendo le prescrizioni della legge.

Essa è peraltro limitata ad anni ~~tre~~ dal giorno della fattane pubblicazione. I successori e cessionari di essa non potranno goderne altro che fino al termine del cominciato ~~biennio~~.

Art. 3.

La privativa accordata all'estero, quando anche la concessione fosse per un termine più lungo, non potrà avere effetto nello Stato per oltre un ~~biennio~~ dal giorno in cui fu resa pubblica.

Art. 4.

Cesserà di pieno diritto la privativa se, dentro un anno dalla pubblicazione, gl'inventori non avranno posti in opera i loro disegni o modelli.

Art. 5.

Per ottenere la concessione e pubblicazione di que-

I due

I biennio.

I biennio

sta specie di privativa, dovrà essere anticipato, nelle forme prescritte dal citato regolamento dei 31 gennaio 1864, il deposito di lire dieci a titolo di tassa e spese.

I successori, o aventi causa, che vorranno conservare la privativa, ne faranno la dichiarazione in carta da bollo, e pagheranno lire una per tassa della trascrizione.

Art. 6.

Sono applicabili ai contravventori e contraffattori tutte le disposizioni civili e penali, stabilite nei casi di violazione dei diritti di privativa industriale dalla citata legge dei 30 ottobre 1859.

Art. 7.

È data facoltà al Governo del Re di pubblicare, con regio decreto, le disposizioni regolamentarie che riscontrasse opportune per la esecuzione speciale della legge presente.

Art. 8.

Questa legge avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione, anche nelle provincie venete e mantovana, cessando qualunque disposizione o pratica anteriore.

Approvati nella giunta del 25 giugno 1864

V. Villati